

COMUNE DI TRICASE



Provincia di Lecce
C.F.: 81000410753
Piazza Pisanelli - 73039 Tricase
Servizio socio culturali

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE RELATIVI
ALL'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale Regionale n. **412 del 09/12/2022** rende noto che i nuclei familiari in locazione possono rivolgere al Comune di Tricase richiesta di concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione **referiti all'anno 2021 entro e non oltre il 24.02.2022.**

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) **REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE** conseguito nel 2021, reddito imponibile non superiore all'importo di Euro 13.405,08 per la Fascia A;

Oppure

b) Reddito convenzionale, determinato ai sensi della legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore all'importo di Euro 15.250,00 per la Fascia B;

Inoltre:

c) Cittadinanza italiana;

d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;

e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2021 ad oggi;

f) Residenza nel Comune di **Tricase** in un immobile condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;

g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2021, **regolarmente registrato**, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con

assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona)

- h) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma in cattive condizioni, (gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su);
- i) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonno, nipote (figlio di figlio/a) del richiedente) o di matrimonio con il locatario;
- j) Nessun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2021 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ERP (ex IACP), case parcheggio, etc.);
- k) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art. 3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà";
- l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
- m) Di non aver beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 Gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 Marzo 2019 n. 26 e s.m.i.; *nel caso in cui venga presentata domanda da beneficiario della quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza, ove non sia possibile individuare detta quota, successivamente alla erogazione del contributo, sarà comunicato all'INPS il nominativo del beneficiario ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.*

SI PRECISA CHE:

1. Per REDDITO ANNUO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022: nel quadro Dati Fiscali il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022 redditi 2021: il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2022: il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati, inoltre, pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'Indennità di Accompagnamento e l'Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017. Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2021 (o anche ratei di redditi nel caso in cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).
2. Per NUCLEO FAMILIARE si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
3. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà

corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

4. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
6. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** la L. n. 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n. 10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;
7. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
8. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
9. Per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.
10. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;
11. Il contributo non potrà essere erogato se inferiore **ad una mensilità del canone di locazione**;
12. **NON SARANNO AMMESSE** a contributo domande presentate da **lavoratori autonomi** o con Nucleo familiare con reddito misto con una componente derivante da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in una delle situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: n. 3 figli minorenni a carico oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure nucleo familiare monogenitoriale o separato o /divorziato oppure 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Tricase, www.comune.tricase.le.it, nonché in distribuzione presso gli Uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Tricase siti in Piazza Pisanelli n. 1, accessibili al pubblico, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. La domanda contiene un questionario – sotto forma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda

- **Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;**
- **Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:**
 - **Attestazione dei Servizi Sociali del Comune di aver fornito assistenza o autocertificazione;**
 - **Oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;**

- Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021 documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2021;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod.Certificazione Unica-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt'oggi;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto k) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc.postale contrassegnato dai seguenti **CAB/ABI 07601/03384** non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.

Quando la Regione comunicherà le premialità aggiuntive si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva comprensiva dell'eventuale importo della premialità e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'incompletezza della domanda di partecipazione;**
- **La mancata apposizione della firma del richiedente;**

Le domande di partecipazione devono essere presentate, pena l'esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tricase in Piazza Pisanelli n. 1, entro il **24.02.2023 ore 12,00**.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Tricase li 07.02.2023

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Avv. Massimo De Santis